



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 13 2014

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi i seguenti argomenti:

-Sanzioni per l'impiego di lavoro nero

-Consultazione CUD Inail

SANZIONI PER L'IMPIEGO DI LAVORO NERO

Il DL n. 145/2014 (Destinazione Italia) come convertito dalla Legge n. 9/2014 fissa i nuovi importi delle

- **sanzioni amministrative** per l'impiego di lavoro nero e per le violazioni alla disciplina in materia di **durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali** nonché
- delle **somme aggiuntive** da versare per la **revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale** disposta dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle ASL.

Sanzioni per il lavoro nero

I nuovi importi sanzionatori per l'impiego di lavoro irregolare risultano **maggiorati del 30%** rispetto ai precedenti e trovano applicazione con riferimento alle **violazioni commesse** a decorrere **dal 24 dicembre 2013**. Inoltre, in relazione alle **violazioni commesse** a decorrere **dal 22 febbraio 2014 non trova più applicazione la procedura di diffida**: ciò significa che non è più possibile sanare l'illecito a seguito della diffida impartita dal personale ispettivo, pagando un importo pari al **minimo** della sanzione stabilita dalla legge tra un minimo ed un massimo ed un quarto della maggiorazione stabilita in misura fissa. Rimane, invece, confermata la possibilità di accedere al pagamento della sanzione ridotta (pari a 1/3 del massimo edittale ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo edittale).



Le ipotesi sanzionabili sono quelle caratterizzate dall'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione

del rapporto da parte del datore di lavoro privato.

Si riepilogano di seguito gli importi delle sanzioni applicabili per l'impiego di lavoro irregolare in funzione del momento di commissione dell'illecito.

MAXISANZIONE PER LAVORO NERO							
Commissione della violazione	Sanzione minima	Sanzione massima	Magg giornaliera	Sanzione con diffida	Sanzione ridotta	Magg. giorn. con diffida	Magg. giorn. con sanzione ridotta
entro il 23.12.2013	euro 1.500	euro 12.000	euro 150	euro 1.500	euro 3.000	euro 37,50	euro 50
dal 24.12.2013 al 21.02.2014	euro 1.950	euro 15.600	euro 195	euro 1.950	euro 3.900	euro 48.75	euro 65
dal 22.02.2014	euro 1.950	euro 15.600	euro 195	non applicabile	euro 3.900	non applicabile	euro 65

Revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

È stato disposto anche l'aumento del 30% delle **somme aggiuntive** da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro nonché delle ASL laddove riscontri l'impiego di personale "in nero" in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

I nuovi importi **trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre 2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.**

Si riepilogano di seguito gli importi delle somme aggiuntive da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in funzione della data della relativa richiesta (fino al 23 dicembre 2013 e dal 24 dicembre 2013).

Somme aggiuntive – revoca provvedimento di sospensione attività imprenditoriale		
	fino al 23.12.2013	dal 24.12.2013
Provvedimento adottato a fronte del riscontro di impiego di personale in nero in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro	euro 1.500	euro 1.950

Provvedimento adottato a fronte del riscontro di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	euro 2.500	euro 3.250
--	------------	------------

Sanzioni per violazioni in materia di orario di lavoro

È disposto il raddoppio degli **importi** delle **sanzioni amministrative** previste in relazione alle **violazioni** delle disposizioni in materia di orario medio settimanale, riposi giornalieri e settimanali.

DURATA MEDIA ORARIO DI LAVORO	SANZIONE PER VIOLAZIONI COMMESSE DAL 24.12.2013
La durata media dell'orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. A tal fine, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi (o diverso periodo stabilito dal CCNL)	<p>Sanzione amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da 200 a 1.500 euro; • da 800 a 3.000 euro se violazione riferita a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento; • da 2.000 a 10.000 euro se violazione riferita a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento.
RIPOSO SETTIMANALE	SANZIONE POST CONVERSIONE DL N. 145/2013
Ogni 7 giorni diritto ad un riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni	<p>Sanzione amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da 200 a 1.500 euro; • da 800 a 3.000 euro se violazione riferita a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento; • da 2.000 a 10.000 euro se violazione riferita a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento.
RIPOSO GIORNALIERO	SANZIONE POST CONVERSIONE DL N. 145/2013
Diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.	<p>Sanzione amministrativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • da 100 a 300 euro. • da 600 a 2.000 euro se violazione riferita a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 3 periodi di 24 ore; • da 1.800 a 3.000 euro se violazione riferita a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 5 periodi di 24 ore.

CONSULTAZIONE CUD INAIL

Rendiamo noto che l'INAIL ha stipulato una convenzione con i CAF per l'accesso al sistema telematico dell'Istituto per la consultazione della banca dati CUD. In tal modo il contribuente sarà agevolato in quanto, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, potrà avvalersi del supporto dei CAF convenzionati per l'acquisizione del modello CUD. L'elenco dei CAF

convenzionati è pubblicato sul sito dell'Istituto.

12 marzo 2014

I migliori saluti.
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: negoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.